COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del 21-11-2013

Oggetto:	**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 131 DEL 31/10/2012 COMODATO D'USO GRATUITO PARENTI IN LINEA RETTA.**

L'anno **duemilatredici,** il giorno **ventuno,** alle ore **19:00** del mese di **novembre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straord.urgenza** di **Prima**convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SORBELLO GIUSEPPE	P	MAGNANO ANGELO	P
MAGNANO MASSIMO	P	CANNELLA TOMMASO	A
SBONA SALVATORE	P	COCO VINCENZO	P
CARTA GIUSEPPE	P	SCOLLO PIETRO	P
CARUSO MIRKO	A	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
RUSSO ALFREDO	P	ANNINO ANTONIO	P
LA ROSA SALVATORE	P	GALLO E. SALVATORE	A
MIDOLO SALVATORE	P	CASTRO GIUSEPPE	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	DI DATO PAOLO	A
RIBERA SEBASTIANO	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 16 - ASSENTI N. 4

Assume la presidenza il **SORBELLO GIUSEPPE** che assistito dal SEGRETARIO GENERALE **Dott. CESARIO FEDERICO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 131 DEL 31/10/2012 -COMODATO D'USO GRATUITO PARENTI IN LINEA RETTA

Il sottoscritto Mirko Caruso nella qualità di Assessore ai tributi,
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 31/10/2012 di approvazione del Regolamento Imu;
Visto che la legge N. 124 del 28 ottobre 2013, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici all'art. 2-bis "Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti" così recita:
" 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodopuo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))"

Visto che è intendimento di questa amministrazione, visto il periodo di grave crisi in cui versa la popolazione, integrare il regolamento Imu con quanto previsto all'art. 2 bis succitato,

PROPONE

Al Consiglio Comunale di integrare il regolamento comunale con il comma 3 art. 10 (allegato A).

18 NOV. 2013

Il Sindaco
Giuseppe Cannata

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 2 dell'O.d.g. prot. n. 20969 del 18/11/2013 avente ad oggetto: **"INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 131 DEL 31/10/2012 - COMODATO D'USO GRATUITO PARENTI IN LINEA RETTA".**

Introduce i lavori il Presidente dando lettura della proposta relativa all'argomento "Integrazione al Regolamento IMU di cui alla delibera C.C. n.131 del 31/10/2012 - Comodato d'uso gratuito parenti in linea retta", affermando che negli anni passati, l'Amministrazione si avvaleva della norma relativa al comodato d'uso della seconda casa. Tale agevolazione era stata bloccata in una prima fase dalla normativa del 2013, ma oggi l'Amministrazione ripropone l'applicazione del beneficio equiparando all'abitazione principale le unità immobiliari, escludendo quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzate come abitazioni principali.
Dopodichè invita ad intervenire i Consiglieri astanti.
- **Cons. Annino:** Vorrei informare il Consiglio che abbiamo lavorato in Commissione su questa proposta e, visto che nella Finanziaria, che ancora non è definita, c'era un limite di 15.000 euro di ISEE per poter usufruire di tale beneficio; che si è ritenuto opportuno inserirlo nella proposta di integrazione, al Regolamento per la gestione dell'IMU, (approvato con delibera di C.C. 131 del 31/10/2012), il comma 3 all'art. 10.
- **Presidente:** Legge l'allegata integrazione alla proposta che viene indicato come comma 3. *"Sono equiparate alle abitazioni principali, ai fini dell'applicazione IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari o concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per la fruizione del beneficio l'utilizzatore dell'immobile deve produrre apposita richiesta all'Ente con allegata certificazione a firma del proprietario dell'immobile nella quale si dichiari la concessione del comodato d'uso gratuito e copia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non deve superare il limite dei 15.000 euro".*
- **Cons. Annino:** Questo limite di 15.000 euro è stato inserito sulla scorta di questa proposta che c'è nel documento programmatico e finanziario che dovrebbe essere valido, non per il 2013, ma per il 2014 e quindi, in considerazione anche del fatto che comunque queste somme rientrano al Comune, perché vengono rimborsate come previsto dal comma 2 dell' articolo che dà questa possibilità, io proporrei di aumentare questa quota in modo da permettere a più persone di poterne usufruire, poichè, secondo me, abbiamo la possibilità di elevare questo limite.
Il Presidente, quindi, passa ai voti la proposta in oggetto nonché dell'emendamento aggiuntivo presentato in corso di seduta, sotto riportato, elevando il limite da € 15.000,00 ad € 25.000,00, ottenendo il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO IN CORSO DI SEDUTA
".....limite di €. 25.000"

- Presenti e votanti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

Dopodichè il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività che dà il seguente risultato:
- Presenti e votanti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

PREMESSO CHE con delibera consiliare n. 131 del 31/10/2012, veniva approvato, il Regolamento per la gestione dell'IMU (Imposta Municipale Unica);

VISTA ed esaminata la proposta di integrazione del Regolamento Comunale di che trattasi;

VISTI i verbali nn. 18 del 12/11 e 19 del 14/11/2013 della III Commissione Consiliare con i quali si approva la proposta in oggetto;

VISTO il verbale n. 52 del 18 novembre 2013 del Collegio dei revisori;

DATO ATTO CHE la proposta di integrazione al Regolamento risulta corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;

VISTO ed esaminato l'emendamento formulato in corso di seduta del Presidente;

UDITI gli interventi;

VISTO l'esito della votazione ottenuta sulla richiesta di integrazione del comma 3 all'art. 10 al Regolamento su citato comprensivo dell'emendamento presentato in corso di seduta;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. come modificato dalla Legge 142/90 e successive modificazioni come recepite dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 30/00;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 n. 23/97;

VISTO il D.Lgs n. 267/00,

CON VOTO unanime dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

La PREMESSA fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, come approva, l'aggiornamento del Regolamento per la gestione dell'IMU nel nuovo testo che della presente si dichiara parte integrante e sostanziale e che va a sostituire quello precedentemente approvato con atto del C.C. n. 131 del 31/10/2012;

DI DARE ATTO che la predetta integrazione sarà riportata in grassetto nell'allegato Regolamento, a cura del Responsabile del settore competente, che viene

riprodotto e allegato nel suo testo complessivo per maggiore chiarezza e facile consultazione;

IL PRESENTE Regolamento, verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 131 DEL 31/10/2012 COMODATO D'USO GRATUITO PARENTI IN LINEA RETTA.

UFFICIO PROPONENTE SINDACO STRUTTURA

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I) della L. R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole Data 18 NOV. 2013 IL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: favorevole Data 18 NOV. 2013 IL RESPONSABILE _____
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità, esprime parere _____ Data 18 NOV. 2013 IL RESPONSABILE _____

Comune di Melilli

Provincia di Siracusa

Verbale n. 52 del 18 NOVEMBRE 2013

Collegio dei revisori

Il giorno 18 Novembre 2013 l'organo di revisione, nelle persone del Dott. Marco Capillo e della Dott.ssa Sofia Bongiovanni, regolarmente convocato, si è riunito alle ore 11:30, presso la sede del Comune di Melilli, , per esprimere il proprio parere sulla seguente:

- Proposta di delibera avente ad oggetto "conferma regime TARSU per il 2013, revoca TARES";

- Proposta di delibera, avente ad oggetto "integrazione regolamento IMU di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n.131 del 31/10/2012 – comodato d'uso gratuito parenti in linea retta".

Il collegio dei Revisori,

- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

- Visto l'art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000;

- Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

- Visto il parere di regolarità espresso dal responsabile dei servizio interessato (IV), dott.ssa Enza Marchica,

Preso atto del parere di regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Enza Marchica, che esprime parere favorevole sulla suddetta proposta;

-

esprime parere FAVOREVOLE, sulle proposte di cui sopra.

La seduta viene tolta alle ore 12:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

– Dott. Marco Capillo - Presidente

– Dott.ssa Sofia Bongiovanni - Componente

VERBALE N. 18

L'anno duemilatredici, addì dodici, del mese di novembre, a seguito convocazione straordinaria urgente, alle ore 16,00 si è riunita, presso la Sala Giunta, la III Commissione Consiliare.

Sono presenti i Sigg.:

Sig. Carta Giuseppe	PRESIDENTE
Sig. Magnano Angelo	COMPONENETE
Sig. Di Dato Paolo	"
Sig. Magnano Massimo	"

Sig. Scollo Pietro in sostituzione del Cons. Scollo Antonino (delega agli atti).

Sono assenti i Consiglieri: Russo Alfredo, Giampapa Giuseppe, Coco Vincenzo, Annino Antonio, Cannella Tommaso, Castro Giuseppe.

Assume le funzioni di segretaria la Dott.ssa Maria Gianino nominata con provvedimento sindacale prot. n. 20528 del 01/10/2012.

Il Presidente, ritenuto legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta.

Si dà lettura al verbale della seduta precedente che viene approvato.

Alle ore 16,10 esce il Cons. Di Dato.

Il Presidente espone l'argomento posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **"IMU immobili concessi in comodato a parenti"**.

Dopodichè, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente propone di rimandare la seduta, mantenendo lo stesso ordine del giorno, a Giovedì 14 c.m. alle ore 15,30, con avviso agli assenti.

Approvata la proposta da parte dei Consiglieri presenti, la seduta viene chiusa alle ore 16,30.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Carta Giuseppe

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Maria Gianino

VERBALE n. 19

Nell'anno **duemilatredici**, addì **quattordici**, del mese di **Novembre**, alle **ore 15,45**, a seguito auto convocazione, con avviso agli assenti si è riunita, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, la III Commissione Consiliare.

Sono presenti i Conss.:

Sig. Carta Giuseppe	**PRESIDENTE**
Sig. Magnano Massimo	**COMPONENTE**
Sig. Di Dato Paolo	"
Sig. Annino Antonio	"
Sig. Magnano Angelo	"
Sig. Giampapa Giuseppe	"
Sig. Scollo Pietro	(in sost. di Scollo A., delega agli atti)

Sono assenti i Conss.: Russo A., Coco V., Cannella T. e Castro G.

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante Dott.ssa Maria Gianino nominata con provvedimento sindacale prot. n. 20528 del 01/10/2012.

Il Presidente ritenuto legale il numero degli intervenuti apre la seduta e si dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.

Sono presenti la Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile dei Servizi Finanziari e la Dott.ssa Felicia Saraceno, Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Dopodiché il Presidente introduce l'argomento posto all'odg. avente ad oggetto: ***"IMU immobili concessi in comodato a parenti"***, e cede la parola alla Dott.ssa Enza Marchica, al fine di avere chiarimenti in merito alla possibilità di concedere delle agevolazioni, inerenti il pagamento dell'IMU, per immobili concessi in comodato a parenti.

La Dott.ssa Enza Marchica inizia ad illustrare le novità derivanti dalla conversione in Legge del D.L. 102/2013, che all'art. 2-bis delinea le seguenti condizioni:

1. trattasi di facoltà e non di obbligo per il Comune con provvedimento da adottarsi entro il 30 novembre 2013, da pubblicarsi sul sito del Comune;
2. non consentito per A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville etc.);

3. per una sola unità immobiliare, sulla base dell'indicatore ISEE;
4. l'assimilazione solo per la seconda rata 2013;
5. il parente deve avere ivi la residenza anagrafica e la dimora abituale;
6. la presente agevolazione sarà riproposta per il 2014 ma non si sa se si operi per rendita non superiore a 500 euro oppure per nucleo familiare del comodatario con reddito ISEE non maggiore di 15.000 euro;

Il tutto però è subordinato al rispetto della Legge di Stabilità, che predispone dei limiti per quanto riguarda le disponibilità finanziarie. L'istanza, quindi, presentata dal comodante, deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie alla disamina della stessa, che ne determinano l'accettazione o meno, ed in particolare che il comodatario dell'immobile, oggetto dell'agevolazione, deve avere un ISEE pari, ma non superiore all'ISEE deliberato dal Consiglio Comunale.

Da qui nasce un confronto tra i presenti sulla possibilità di presentare al C.C. in seduta urgente, così da essere approvata prima dell'approvazione del bilancio, la proposta di integrazione del Regolamento IMU (Delibera Consiliare n. 131 del 31/10/2012), per quanto riguarda l'agevolazione da applicare agli immobili in comodato a parenti (padre e figlio) inserendo quale ISEE l'importo di **€. 15.000,00**, e dall'altra, la proposta di modifica della Deliberazione Consiliare n. 26 del 10/06/13, istitutiva della TARES, fermo restando che deve essere comunque versata allo Stato la maggiorazione pari a euro 0,30 per metro quadro, tramite modello F24, entro il 16/12/2013.

Inoltre, essendo la norma ancora in via di definizione, il Cons. Annino pone il problema su come ovviare ad eventuali stralci all'emendamento e la Dott.ssa Marchica fa notare che si può comunque presentare la proposta in Consiglio condizionandola, per eventuali modifiche, all'approvazione della norma suddetta.

Il Presidente, ritenuto concluso il dibattito e non avendo altro da aggiungere all'argomento, chiude la seduta alle ore 16,30

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Carta Giuseppe

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Maria Gianino

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA.

Regolamento
per la gestione dell'IMU (Imposta Municipale Propria)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 131 in data 31/10/2012

INDICE

			PAG.
Art.	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art.	2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Art.	3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI ED ABITAZIONE PRINCIPALE	3
Art.	4	SOGGETTI PASSIVI	4
Art.	5	SOGGETTO ATTIVO	4
Art.	6	BASE IMPONIBILE	5
Art.	7	RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI	6
Art.	8	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	7
Art.	9	RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA	7
Art.	10	ASSIMILAZIONI	9
Art.	11	ESENZIONI	9
Art.	12	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	10
Art.	13	ACCERTAMENTO	11
Art.	14	RISCOSSIONE COATTIVA	12
Art.	15	RIMBORSI	12
Art.	16	SANZIONI E INTERESSI	12
Art.	17	CONTENZIOSO	13
Art.	18	ENTRATA IN VIGORE	13

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Melilli dell'Imposta Municipale Propria "Sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22-12-2011, n. 214, e disciplinata dal citato art. 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23.

2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Melilli, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche se incolti, siti nel territorio dello Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI ED ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 29-03-2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso

ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno è posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

c) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

d) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

e) per pertinenze dell'"abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali c2, c6, e c7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna della categorie catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

   a) il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi;

   b) Nel caso di concessione su aree demaniali è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

   c) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

3. È' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

4. Le detrazioni previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.

5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 , senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 7 – RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €6.000 e fino ad €15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino ad €25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino ad €32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma , nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 Settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.

2. Il Comune delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 – RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 22-01-2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445, rispetta a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera "b" del presente comma, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente)

non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

1- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo;
2- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

d) sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare rischi a cose o persone.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

5. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

6. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

7. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

8. Alle unità immobiliari descritte al comma 7, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 per l'anno d'imposta 2012 e successivi l'aliquota di base viene ridotta allo 0,4% tenuto conto che per le fattispecie in esame non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato.

Articolo 10 – ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il comune considera, altresì, adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata.

3. **Sono equiparati all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per la fruizione del beneficio, l'utilizzatore dell'immobile deve produrre apposita richiesta all'Ente con allegata autocertificazione a firma del proprietario dell'immobile nella quale si dichiari la concessione del comodato d'uso gratuito e copia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non deve superare il limite di € 25.000,00.**

Articolo 11 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 12 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° Dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

6. Il Comune stabilisce in euro 12,00 l'importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

7. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione

dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ci cui all'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili valgono anche come riferimento all'IMU.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti, sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.

Articolo 13 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo, di cui al successivo comma 6.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

7. Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di dati e notizie.

8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad euro 30.

Articolo 16 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

Articolo 17 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso di applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31-12-1992, n 546, e successive modificazioni.

Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to SORBELLO GIUSEPPE

Il Consigliere Anziano
F.to Dott. SBONA SALVATORE

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CESARIO FEDERICO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N.)

Melilli, lì

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CESARIO FEDERICO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal al ;
e che la stessa **è divenuta esecutiva il** in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*)

Melilli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CESARIO FEDERICO
